

CRITERI

PER L'UTILIZZO DEL LASCITO TESTAMENTARIO DELLA SIGNORA B.M.

Art. 1

Oggetto.

Il presente documento disciplina l'utilizzo dei fondi del lascito testamentario della Sig.ra B.M. ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 29.10.2024 tra il Presidente della Comunità della Val di Non ed il Sindaco del Comune di Ville d' Anaunia (Rep. N. 777 di data 11.11.2024 della Comunità della Val di Non).

Art. 2

Destinatari.

I fondi del lascito potranno essere utilizzati per venire incontro a temporanee difficoltà economico-sociali di singoli o nuclei familiari residenti o domiciliati se in presenza di minori, nel Comune di Ville d'Anaunia, opportunamente individuati dal personale assistente sociale della Comunità della Val di Non.

Art. 3

Composizione del nucleo familiare.

Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione. Se particolari condizioni lo richiedono, l'assistente sociale può comunque considerare una diversa composizione, dandone adeguata motivazione.

Art. 4

Quantificazione e tipologie di spese ammesse.

La concessione del singolo intervento avverrà sulla base di apposita valutazione e relazione a cura del personale assistente sociale evidenziante, per il singolo o per il nucleo familiare individuato, la situazione socio-economica ed i bisogni rilevati, dalla quale emerga la necessità della concessione della somma proposta finalizzata alla copertura delle spese sostenute o da sostenersi, al fine di evitare il rischio concreto di esclusione o di emarginazione sociale.

Ai fini dell'erogazione della somma proposta, è necessaria l'acquisizione della dichiarazione ICEF aggiornato (indicatore della condizione economica familiare) di ciascun componente del nucleo familiare interessato, per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della L.P. 3/1993 e le relative disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 19.07.2022.

Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento:

Ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si considerano i redditi ed il patrimonio dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, compongono la famiglia anagrafica del soggetto destinatario, così come definita al precedente art. 3.

Per la valutazione della condizione economica effettuata fino al 31 agosto, i valori di reddito e di patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente. Per la valutazione della condizione economica effettuata invece a decorrere dal 1° settembre, i valori di reddito e di patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

Tipologia di spese ammesse:

Le tipologie di spese ammissibili per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1 possono riguardare:

- Utenze quali luce, acqua, gas, gasolio da riscaldamento, Tariffa Igiene Ambientale, ecc.;
- Spese per l'alloggio (locazione, interessi mutuo ipotecario prima casa, spese condominiali, ecc.);
- Spese sanitarie in favore dei componenti il nucleo familiare;
- Spese considerate indifferibili e urgenti individuate nella relazione dell'assistente sociale.

L'importo complessivo non potrà comunque superare la somma annua di **Euro 1.000,00**, salvo situazioni particolari valutate dall'assistente sociale di riferimento per il caso .

Il numero di interventi ammessi, per ciascun nucleo familiare, non potrà essere superiore a n. 2 all'anno.

Art.5

Commissione.

La Commissione per la valutazione delle domande relative all'intervento economico sarà composta da:

- il coordinatore di area del Servizio sociale (Anziani o minori/adulti);
- l'assistente sociale referente del caso;
- un amministrativo del Servizio sociale.

Art.6

Verifiche e monitoraggio.

Si prevedono almeno n. 2 riunioni all'anno con i rappresentanti politici dei due Enti coinvolti (Comunità della Val di Non e Comune di Ville Anaunia) al fine di monitorare l'andamento e di verificare eventuali criticità.

Art. 7

Modalità di erogazione dei fondi.

La Comunità provvederà a raccogliere la domanda da parte del nucleo interessato e ne curerà l'istruttoria tecnico-amministrativa. La Comunità provvederà altresì alla concessione delle somme ai soggetti beneficiari di cui all' art. 2 previa adozione di un apposito provvedimento da parte del Responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative con il quale sarà assunto il rispettivo impegno di spesa a carico del bilancio della Comunità della Val di Non.

L'importo concesso sarà erogato previo rilascio di apposita delega del beneficiario, in favore del fornitore, al fine del pagamento delle spese ammesse (vedi art. 4).

In casi eccezionali, qualora la modalità di pagamento sopra indicata non sia applicabile, la Comunità della Val di Non, attraverso il competente Servizio per le Politiche sociali e abitative, provvederà a bonificare la somma concessa in favore del beneficiario, il quale dovrà presentare idonea documentazione della spesa sostenuta o da sostenersi.

Art. 8

Durata.

Il presente progetto relativo al lascito testamentario della Sig.ra B.M. avrà durata sperimentale dalla sua approvazione per n. 1 anno.